

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

articolo	comma	Proposta modifica 2022
3 - Presupposto del Canone	2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al punto 1.2 del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto 1.1 del medesimo comma.	<p>Proposta modifica 2022</p> <p>Aggiungere alla fine il seguente periodo:</p> <p><b>A tal fine, il Servizio concessorio confronta la misura della superficie pubblicitaria del mezzo con la misura della porzione di suolo occupata dal mezzo. Qualora la prima sia uguale o superiore alla seconda, il canone risulta dovuto solo per la diffusione dei messaggi pubblicitari, applicando la tariffa alla superficie pubblicitaria del mezzo. Qualora la prima sia inferiore alla seconda, resta dovuto il canone per l'occupazione di suolo, da applicarsi alla differenza tra la misura della porzione di suolo occupata dal mezzo e la misura della superficie pubblicitaria dello stesso.</b></p> <p>Aggiungere inoltre il seguente comma:</p> <p><b>3. la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il soggetto che richiede l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria sia lo stesso che richiede la concessione di suolo</b></p>
7 - Contenuto dell'atto di concessione	2. Nel titolo concessorio sono indicate:	Sostituire "indicate" con " <b>riportati</b> "
7 - Contenuto dell'atto di concessione	2.9. la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento	<p>aggiungere alla fine il seguente periodo:</p> <p><b>, se effettuato con modalità diverse da PagoPA (F24, codice VCYL e data del bollettino di conto corrente, CRO e data bonifico);</b></p>
7 - Contenuto dell'atto di concessione	NUOVO COMMA	<b>2.9-bis nel caso in cui la Giunta abbia approvato una deliberazione con la quale è stata riconosciuta l'applicazione di una o più agevolazioni di cui al successivo articolo 44, gli estremi dell'atto deliberativo di concessione del beneficio, con indicazione della percentuale di riduzione riconosciuta sul canone dovuto;</b>
7 - Contenuto dell'atto di concessione	NUOVO COMMA	<b>2.11. l'indicazione del recapito per il ricevimento di eventuali comunicazioni segnalato nell'istanza, come richiamato al punto 3.5 del precedente articolo 6.</b>
7 - Contenuto dell'atto di concessione	9. Il concessionario, una volta acquisito l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e interessi) che verrà richiesto dal Servizio responsabile dell'entrata	<p>eliminare (senza sanzioni e interessi)</p> <p>aggiungere alla fine il seguente periodo:</p> <p><b>, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità di cui al successivo articolo 50.</b></p>
9 - Rilascio della concessione	NUOVO COMMA	<p>dopo il comma 5, aggiungere il seguente:</p> <p><b>5-bis In presenza di rilascio di concessioni in sanatoria secondo quanto stabilito al comma precedente, qualora l'importo dovuto per le annualità antecedenti a quella in cui è richiesta la concessione risulti superiore a € 1.000,00, è possibile richiedere la dilazione dell'importo. A tal fine, l'istante provvede al pagamento immediato di un importo pari a 1/3 della somma complessiva, nonché a corrispondere la parte restante fino a un massimo di 6 (sei) rate mensili, l'ultima delle quali deve comunque scadere non oltre la fine dell'anno nel quale è presentata l'istanza di concessione in sanatoria.</b></p>

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

<p>10 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione</p>	<p>3. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con eventuale contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio responsabile dell'entrata. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.</p>	<p>eliminare "eventuale" prima di "contestuale riconsegna del titolo"</p> <p>sostituire "di presentazione dell'istanza" con "<b>del provvedimento di presa d'atto del Servizio concessorio</b>"</p> <p>sostituire "mancata comunicazione di recesso anticipato" con "<b>mancanza del provvedimento di presa d'atto del Servizio concessorio</b>"</p>
<p>10 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione</p>	<p>4. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione al Servizio concessorio di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio responsabile dell'entrata.</p>	<p>sostituire "sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario" con "<b>permanenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione e delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'atto di concessione originario</b>"</p> <p>dopo "originario", inserire il seguente periodo: "<b>Qualora la SCIA si riferisca ad una concessione di suolo pubblico che abbia determinato una modifica permanente di elementi strutturali del suolo (es. passi carrabili, chioschi), l'attestazione circa la permanenza dei requisiti e delle condizioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita relazione tecnica asseverata sottoscritta da tecnico a ciò abilitato, che va allegata alla SCIA, a pena di irricevibilità della stessa.</b>"</p>
<p>10 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione</p>	<p>9. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, l'efficacia del subentro è condizionata alla ricorrenza di entrambi i presupposti di seguito riportati:            9.1. atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio concessorio;            9.2. regolarità del pagamento del canone per tutte le annualità non prescritte alla data del subentro medesimo.</p>	<p>sostituire "di entrambi i" con "<b>dei</b>"</p> <p>inserire infine il seguente comma:  <b>9.3. regolarità del pagamento dei tributi locali del soggetto subentrante, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 9 per il rilascio di nuove concessioni.</b></p>
<p>Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione</p>	<p>2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:            2.1. in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni e trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;            2.2. in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;            2.3. in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;</p>	<p>al punto 2.1:            le parole "dalla notifica dell'avviso di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "<b>da quando l'avviso di pagamento per il recupero del canone non versato è divenuto definitivo</b>"</p> <p>è infine aggiunto il seguente punto:  <b>2.4. qualora, a seguito delle verifiche effettuate anche su autocertificazioni presentate all'atto della richiesta, sia accertata dal Servizio competente l'assenza della regolarità per il pagamento dei tributi locali.</b></p>

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

<p>Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente titolo. Sono soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione:</p> <p>2.1. mezzi pubblicitari per pubblicità conto terzi a carattere permanente su suolo pubblico e privato (ad esclusione delle insegne di esercizio). La pubblicità in ambito ferroviario visibile da pubblica via è soggetta al rilascio di nulla osta;</p> <p>2.2. mezzi pubblicitari a carattere permanente su suolo privato per pubblicità conto proprio;</p> <p>2.3. mezzi pubblicitari a carattere temporaneo su suolo pubblico;</p>	<p>al punto 2.1; eliminare (ad esclusione delle insegne di esercizio) dopo ferroviario, aggiungere i seguenti termini: "<b>portuale e aeroportuale</b>"; inserire, alla fine, il seguente periodo: "<b>attesa la potestà impositiva del Comune di Napoli</b>"</p> <p>al punto 2.2, inserire alla fine "<b>ad esclusione delle insegne di esercizio</b>"</p> <p>al punto 2.3 inserire alla fine "<b>fatte salve le fattispecie soggette a segnalazione certificata inizio attività di cui al successivo art. 31</b>"</p>
<p>Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>4. Le autorizzazioni per installazione di mezzi pubblicitari temporanei hanno durata massima 1 anno e sono rinnovabili per lo stesso periodo. In ogni caso le pubblicità temporanee legate ad eventi e manifestazioni non possono eccedere la durata dell'evento. La variazione del bozzetto pubblicitario nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione non è soggetta al rilascio di autorizzazione ma deve essere comunicata al Servizio concessorio. Laddove si tratti di immobile soggetto a vincolo ex art 49 del D.lgs 42/2004, deve essere presentata l'avvenuta comunicazione effettuata all'Autorità preposta alla tutela del vincolo.</p>	<p>dopo "manifestazioni", inserire "<b>(ad es. fiere, villaggi commerciali)</b>"</p> <p>dopo le parole "dell'evento", aggiungere il seguente periodo: "<b>mentre le pubblicità temporanee legate alla nuova apertura di attività commerciali o lancio di nuovi prodotti sono consentite per un limite massimo di 30 giorni</b>"</p> <p>dopo le parole "Laddove si tratti", aggiungere le seguenti: "<b>area o</b>"</p>
<p>Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>5. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su ponteggi di servizio a lavori di ristrutturazione di immobili nonché su recinzioni di cantiere non possono eccedere la durata dei lavori e comunque la durata di:</p>	<p>dopo la parola "cantiere", inserire il seguente periodo "<b>fatte salve le limitazioni di durata imposte dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo ex art 49 del D.lgs 42/2004,</b>"</p>
<p>Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>7. Nell'istanza di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, nonché nella domanda di affissione di manifesti, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare e di far accettare, agli inserzionisti che utilizzano l'impianto, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di rispetto della dignità delle persone. L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, il Servizio concessorio potrà sospendere o revocare l'autorizzazione, nonché negare l'utilizzo degli impianti della Comune per l'affissione dei manifesti non sottoposti al parere.</p>	<p>sostituire le parole "e consente" con le seguenti: "<b>con la possibilità</b>"</p> <p>sostituire le parole "di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio" con le seguenti: "<b>di sottoporre il messaggio</b>"</p> <p>sostituire le parole "In caso di inadempienza a tale invito," con le seguenti: "<b>Qualora il richiedente, anche a seguito di apposito invito, non ottemperi a tale adempimento,</b>"</p>
<p>Art. 25 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>8. Il rinnovo dell'autorizzazione per i mezzi di pubblicità di cui al comma 2, punti 2.2, 2.3 e 2.4 avviene mediante presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 almeno 15 giorni prima della scadenza della validità del precedente titolo abilitativo, corredata, inoltre, di apposita dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario, nonché la regolarità del pagamento dei tributi locali.</p>	<p>ABROGATO</p>

<p>27 - Rilascio dell' autorizzazione</p>	<p>NUOVO COMMA</p>	<p><b>7 bis.</b> Il rilascio di nuove autorizzazioni è sempre subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. A tal fine, il Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione può prevedere che sia presentata da parte del richiedente apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale lo stesso attesti la sussistenza di tale requisito. Qualora, a seguito di successive verifiche, dovesse risultare l'assenza di detta regolarità, il Servizio concessorio avvia il procedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento concessorio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990.</p>
<p>27 - Rilascio dell' autorizzazione</p>	<p>8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.</p>	<p>dopo "costituisce" eliminare la parola "pregiudiziale" e aggiungere la parola "<b>inoltre</b>"</p> <p>dopo "rilascio", eliminare "<i>o rinnovo</i>"</p>
<p>27 bis - Rinnovo dell'autorizzazione</p>	<p>NUOVO ARTICOLO</p>	<p><b>1.</b> L'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari di cui all'art. 25 comma 2 punti 2.1, 2.2, 2.6 e 2.7 deve essere presentata mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta. All'istanza, deve essere obbligatoriamente allegata, a pena di irricevibilità, apposita dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario, inclusa la regolarità del pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 per il caso del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p><b>2.</b> La domanda di rinnovo di cui al punto precedente deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del titolo anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone.</p> <p><b>3.</b> La mancata presentazione nei termini dell'istanza di rinnovo equivale a rinuncia al rinnovo ed il titolo autorizzativo si intende automaticamente decaduto alla scadenza.</p> <p><b>4.</b> Il rinnovo dell'autorizzazione per i mezzi di pubblicità di cui all'art. 25 comma 2, punti 2.3, 2.4 e 2.5 avviene mediante presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 da inoltrarsi a mezzo piattaforma telematica SUAP almeno 15 giorni prima della scadenza della validità del precedente titolo abilitativo, corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario, inclusa la regolarità del pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 per il caso del rilascio dell'autorizzazione.</p>



allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

<p>28 - Voltura dell'autorizzazione</p>	<p>2. Ai fini della voltura, entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata una delle cause di cui al comma 1, l'interessato presenta apposita istanza mediante Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica all'uopo predisposta, corredata della specifica documentazione richiesta comprovante tali cause, secondo le indicazioni riportate sul sito istituzionale. Fermi gli altri requisiti, la voltura può essere autorizzata a condizione che:</p> <p>2.1. al momento della stipula dell'atto di cessione, fusione, scissione, fitto d'azienda o di ramo di essa o, in caso di successione mortis causa, alla data del decesso, il titolare originario abbia attivato e mantenuto l'iscrizione alla Camera di Commercio; in caso contrario, il titolo si intende decaduto;</p> <p>2.2. il titolare originario e il soggetto richiedente la voltura siano in regola con i pagamenti nei confronti del Comune, a qualunque titolo dovuti.</p>	<p>al punto 2.2, aggiungere, dopo "in regola con", le seguenti parole: <b>"il pagamento dei tributi locali e dei canoni pubblicitari pregressi, secondo quanto previsto dall' articolo 27 per il caso del rilascio dell'autorizzazione"</b>, quindi eliminare da "<i>i pagamenti</i>" a "<i>dovuti</i>"</p>
<p>29- obblighi del titolare dell'autorizzazione</p>	<p>2. In caso di mezzi pubblicitari permanenti oltre a quanto previsto al comma 1, il soggetto titolare di autorizzazione ha l'obbligo di:</p> <p>(...)</p> <p>2.3. dotare i mezzi pubblicitari, di una targhetta metallica identificativa (cd. cimasa) di dimensione non inferiore a cm 10 x 5, fissata stabilmente e posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati i dati relativi al soggetto titolare, il numero identificativo del titolo abilitante, la data di scadenza e provvedere alla installazione di un QR code, finalizzato a catalogare e mappare il mezzo pubblicitario attraverso un sistema di georeferenziazione satellitare.</p>	<p>al punto 2.3, sostituire "mappare" con "<b>georeferenziare</b>", quindi eliminare da "<i>attraverso</i>" a "<i>satellitare</i>"</p>
<p>30- estinzione dell'autorizzazione</p>	<p>1. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Napoli sono soggette a cessazione nei seguenti casi:</p> <p>1.1 rinuncia;</p> <p>1.2 decadenza;</p> <p>1.3 revoca;</p> <p>1.4 annullamento.</p>	<p>il comma 1 è sostituito dal seguente: <b>"Costituisce ordinaria causa di estinzione del rapporto la decorrenza del termine senza che sia stata presentata istanza di rinnovo"</b></p>
<p>31 - segnalazione certificata di inizio attività</p>	<p>NUOVO COMMA</p>	<p>1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):</p> <p>(...)</p> <p><b>1.4 bis. l'apposizione di vetrofanie su vetrine, porte di ingresso, finestre e vetrate (anche se poste ai piani superiori) di attività commerciali.</b></p>
<p>32 - forme particolari di pubblicità</p>	<p>3. E' consentita l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli, anche da parte dei concessionari/affidatari in uso o in gestione che ne facciano richiesta. A tale fine, l'ufficio comunale competente alla gestione amministrativa dell'impianto provvede alla stipula di apposite pattuizioni convenzionali con il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, prevedendo la corresponsione al Comune di una percentuale sul prezzo di vendita della pubblicità determinata sulla base di criteri definiti dalla Giunta Comunale con propria delibera, comunque non inferiore al dieci per cento, ad esclusione dello Stadio Maradona e degli altri grandi impianti sportivi per i quali, oltre alla percentuale sul prezzo di vendita, si applica anche la tariffazione prevista per gli impianti pubblicitari cittadini.</p>	<p>eliminare da "<i>prevedendo</i>" a "<i>cittadini</i>"</p>

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

32 - forme particolari di pubblicità	NUOVO COMMA	<b>7. Sulle vetrine , porte di ingresso e finestre ( anche se situate ai piani superiori) di attività commerciali è possibile l'effettuazione di pubblicità permanente o temporanea mediante l'apposizione di vetrofanie nel rispetto dei principi di decoro dell'ambiente circostante</b>
33 - limitazioni e divieti	NUOVO COMMA	1. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, ancorché temporanei: (...) <b>1.4. nelle porzioni di facciata interposte tra vetrine di attività commerciali fatta eccezione per le targhe di dimensioni massime mq 0,5 e sporgenza massima 5 cm;</b> <b>1.5. Su finestre e punti luce di edifici residenziali;</b>
34 - pubblicità abusiva	6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini assegnati, è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 8 e 9, del presente regolamento.	aggiungere alla fine il seguente periodo: " <b>Le spese di rimozione coattiva e custodia dei mezzi pubblicitari restano a carico del trasgressore</b> "
38 - determinazione delle tariffe	NUOVO COMMA	<b>3. A decorrere dall'anno 2023, le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale, in base al 75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'ultimo anno disponibile all'atto dell' approvazione della deliberazione di cui al comma 1.</b>
40 - Disciplina specifica per particolari tipologie di occupazione di suolo	7. Nel caso di tratti di andito, ponteggio etc, utilizzati per l'esposizione di messaggi pubblicitari, si applica quanto stabilito dall'articolo 1 comma 820 della L. 160 del 2019, secondo le modalità di seguito descritte: 7.1. l'esclusione disposta dalla norma richiamata si applica a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria e limitatamente alla durata complessiva della stessa; 7.2.7. resta dovuto il canone per l'occupazione di suolo per il periodo eccedente la durata dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, nonché per la superficie dell'occupazione stessa eccedente la superficie del messaggio pubblicitario.	sostituire da "si applica" fino alla fine, con il seguente: " <b>vale la disciplina richiamata all'articolo 3 del presente regolamento</b> "

<p>41 - Esenzioni</p>	<p>1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 833 della L. 160 del 2019, sono esenti dal canone: (...) 1.3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, di cui si riporta elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1.3.1. occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore; 1.3.2. occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore; 1.3.3. occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale; 1.3.4. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 1.3.5. occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; 1.3.6. occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali. 1.4. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; 1.5. le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali; 1.6. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni (o richiesti da terzi per loro nome e conto) e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti senza scopo di lucro per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché per altre finalità di utilità sociale, fermo restando il requisito dell'assenza dello scopo di lucro. Le iniziative rientranti in una o più di tali fattispecie dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. In assenza di esplicita dichiarazione in tal senso resa dal titolare della concessione o suo delegato all'atto della richiesta, il Servizio concessorio procede al calcolo del canone dovuto e richiede al Servizio responsabile dell'entrata di procedere al recupero dello stesso.</p>	<p>il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p><b>1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 833 della L. 160 del 2019, sono esenti dal canone:</b>  <b>1.1 le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 mq, se non sia stabilito altrimenti;</b>  <b>1.2 le occupazioni di aree cimiteriali;</b>  <b>1.3 le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</b>  <b>1.4 le occupazioni effettuate dagli artisti di strada, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;</b>  <b>1.5 le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</b>  <b>1.6 le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali;</b>  <b>1.7 le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alle occupazioni funzionali agli edifici in cui è esercitato il culto, nonché da enti senza scopo di lucro limitatamente allo svolgimento di iniziative di carattere occasionale che rivestano finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché per altre finalità di utilità sociale, fermo restando il requisito dell'assenza dello scopo di lucro. Le iniziative rientranti in una o più di tali fattispecie dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. In assenza di esplicita dichiarazione in tal senso resa dal titolare della concessione o suo delegato all'atto della richiesta, il Servizio concessorio procede al calcolo del canone dovuto e richiede al Servizio responsabile dell'entrata di procedere al recupero dello stesso;</b>  <b>1.8 le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.</b></p>
-----------------------	---	---

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

<p>42 - Riduzioni</p>	<p>6. Per le occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi, si applica una riduzione nella misura dell'85% rispetto al canone calcolato ai sensi dell'articolo 39 del presente Regolamento, a condizione che i lavori siano realizzati una volta acquisita la prescritta concessione di suolo pubblico. Qualora l'occupazione insista, in tutto o in parte, su suolo pubblico adibito a parcheggio (cd. "strisce blu"), la riduzione è pari all'80% del canone dovuto, da applicarsi limitatamente alla porzione di suolo destinata a tale uso e ferma restando l'applicazione, per la rimanente superficie occupata, della percentuale di cui al periodo precedente.</p>	<p>sostituire "dell'85%" con "<b>del 70%</b>"</p> <p>dopo "parcheggio", inserire ""<b>e la gestione della sosta sia affidata a terzi a titolo oneroso</b>"</p> <p>dopo "(cd. "strisce blu")" inserire "<b>, il soggetto richiedente, oltre al pagamento del canone ai sensi di quanto disposto al periodo che precede, è tenuto a corrispondere al gestore un indennizzo per la temporanea indisponibilità del suolo occupato, commisurato alle tariffe di sosta vigenti</b></p> <p>eliminare da "la riduzione" a "precedente"</p>
<p>44 - criteri di determinazione del canone</p>	<p>2. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma che precede, relativamente alla pubblicità permanente, la Giunta comunale dovrà tener conto dei seguenti criteri, finalizzati ad assicurare un gettito almeno pari a quello derivante dall'applicazione del preesistente regime tributario:</p> <p>2.1 suddivisione del territorio comunale nelle zone identificate all'art. 2 del Titolo II del Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. 419/1999 (...)</p> <p>2.4 previsione di riduzioni della tariffa per esposizioni pubblicitarie non luminose;</p> <p>2.5 previsione di una riduzione della tariffa per l'esposizione pubblicitaria di insegne di esercizio.</p>	<p>eliminare l'inciso "<i>relativamente alla pubblicità permanente,</i>"</p> <p>al punto 2.1, inserire "<b>vigente</b>" prima di "Titolo", quindi eliminare "<i>approvato con D.C.C. 419/1999</i>"</p> <p>modificare il punto 2.4 come segue:  <b>"2.4 previsione di riduzioni della tariffa per:</b>  <b>- esposizioni pubblicitarie non luminose;</b>  <b>- insegne di esercizio;</b>  <b>- pubblicità su veicoli, sia per conto proprio che per conto terzi."</b></p>
<p>44 - criteri di determinazione del canone</p>	<p>NUOVO COMMA</p>	<p><b>2 bis. Per ciò che attiene alle pubbliche affissioni, la tariffa di riferimento è uguale alla tariffa standard per la pubblicità temporanea. La Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà prevedere l'applicazione di coefficienti di riduzione inversamente proporzionali ai formati degli impianti affissionali, nell'ottica di incentivare l'utilizzo degli impianti con minore impatto visivo e ambientale.</b></p>
<p>44 - criteri di determinazione del canone</p>	<p>3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe di cui ai commi che precedono, comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.</p>	<p>Le parole "L'omesso aggiornamento annuale" sono sostituite dalle seguenti: "<b>In caso di mancato aggiornamento nei termini di legge</b>"</p> <p>le parole "comporta l'applicazione per l'anno successivo di" sono sostituite dalle seguenti: "<b>continuano ad applicarsi</b>".</p>
<p>49 - attività di accertamento e termini di prescrizione</p>	<p>1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo o l'esposizione pubblicitaria abusiva si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.</p>	<p>sostituire "5 anni" con "<b>10 anni</b>"</p> <p>aggiungere infine il seguente periodo: "<b>Per analogia, si applica la prescrizione ordinaria decennale anche per il recupero del COSAP e della relativa indennità di occupazione abusiva di suolo, per gli anni 2020 e precedenti.</b>"</p>

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

54 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	2. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto.	il comma è sostituito dal seguente: <b>2. Al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, nei casi di avviso per omesso o parziale pagamento e per occupazione abusiva, la richiesta di dilazione deve essere presentata entro la data di scadenza per il pagamento in forma ridotta. È in ogni caso possibile richiedere la dilazione dell'avviso anche successivamente a detta scadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni in misura piena. È comunque preclusa la possibilità di richiedere la dilazione, qualora siano già state avviate dal Servizio responsabile dell'entrata le procedure per la riscossione coattiva del credito.</b>
54 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento	NUOVO COMMA	<b>2 bis. Costituisce condizione di procedibilità della dilazione il pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto, la cui attestazione deve essere prodotta dal richiedente unitamente alla presentazione dell'istanza.</b>
56 – Norme transitorie ed entrata in vigore	1. Le concessioni e le autorizzazioni in base alle quali sono stati effettuati, fino al 31/12/2020, i prelievi sostituiti con il canone non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento. 2. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o ancora vigenti nel 2021, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.	ABROGATO
56 – Norme transitorie ed entrata in vigore	3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sono fatti espressamente salvi tutti i procedimenti finalizzati al recupero delle somme non corrisposte da parte dei contribuenti, sulla scorta della normativa applicabile fino al 31/12/2020.	Sostituire le parole "Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021" con " <b>Le disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2022</b> "  Al termine, inserire le seguenti parole: " <b>, sostituita a decorrere dal 1/01/2021 dalla nuova disciplina in attuazione della l. 160/2019.</b> ".

allegato 1 - MODIFICHE PROPOSTE

<p>56 – Norme transitorie ed entrata in vigore</p>	<p>5. In presenza di piani di rateizzazione già approvati da parte del Servizio responsabile dell'entrata e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, il debitore può concordare con il Servizio medesimo un piano di rientro articolato in non più di 6 (sei) rate, l'ultima delle quali deve comunque scadere entro e non oltre il 31/12/2021. A tal fine, il debitore procede alla sottoscrizione di apposito atto di impegno con il quale:</p> <p>5.1. si obbliga al rispetto delle scadenze del piano di rientro comunicato dal Servizio;</p> <p>5.2. si obbliga alla presentazione, entro il 10 del mese successivo a quello nel quale scade ciascuna rata, di idonea attestazione dell'avvenuto pagamento della stessa;</p> <p>5.3. dichiara di essere a conoscenza che il beneficio accordato con il piano di rientro si applica esclusivamente al debito scaduto. Pertanto, per le rate non ancora scadute, occorre rispettare i termini previsti dal piano di rateizzazione originario;</p> <p>5.4. dichiara di essere a conoscenza che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio accordato e determina l'avvio della procedura per la riscossione coattiva della somma residua dell'intero piano di rateizzazione;</p> <p>5.5. dichiara di essere a conoscenza della possibilità di decadenza o revoca della concessione in caso di mancato rispetto del piano di rientro, sulla scorta dell'istruttoria che sarà effettuata da parte del Servizio concessorio.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>56 – Norme transitorie ed entrata in vigore</p>	<p>6. Perdurando lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono soggette al pagamento del canone, fermo restando il rilascio di apposita concessione di suolo, le occupazioni per iniziative poste in essere da soggetti pubblici o privati correlate al superamento della situazione di emergenza (es. esecuzione di tamponi, erogazione di vaccini, ecc.). In tal caso, l'iniziativa deve escludere l'assenza dello scopo di lucro. Tale condizione, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione, deve essere esplicitamente attestata da parte del soggetto richiedente.</p>	<p>inserire il seguente comma:  <b>6-bis Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano fino al 31/03/2022, data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19.</b></p>
<p>56 – Norme transitorie ed entrata in vigore</p>	<p>7. Per l'anno 2021, le scadenze di cui all'articolo 47 del presente Regolamento, sono differite secondo il seguente schema:</p> <p>7.1.30 Settembre unica soluzione/1^ rata;</p> <p>7.2.31 Ottobre 2^ rata;</p> <p>7.3.31 Dicembre 3^ rata.</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>56 – Norme transitorie ed entrata in vigore</p>	<p>8. Per l'anno 2021, in assenza di deliberazione di Giunta Comunale che individui le tariffe di cui all'articolo 38 del presente Regolamento entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di assicurare invarianza di gettito trovano comunque applicazione le seguenti tariffe:</p>	<p>sostituire "2021" con "<b>2022</b>"</p>
<p>56 – Norme transitorie ed entrata in vigore</p>	<p>9. Per l'anno 2021, in assenza di deliberazione di Giunta Comunale che individui le tariffe di cui all'articolo 43 del presente Regolamento entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di assicurare invarianza di gettito trovano comunque applicazione le seguenti tariffe per la pubblicità:</p>	<p>sostituire "2021" con "<b>2022</b>"</p>